



Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di '

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE FORZATA  
A SEGUITO DI ISTANZA EX ART 20 COMMA 7, L. N. 44/1999

Il Pubblico Ministero

Letta l'istanza avanzata in data 10.9.2019 da ( ) o con cui si richiede chiede, fra l'altro, l'espressione del parere sui benefici di cui all'art. 20 della l. 44/1999 e, in particolare, la sospensione delle procedure esecutive nei suoi confronti;

Rilevato che la Prefettura di Venezia con missiva del 4.9.19 pervenuta il 12.9.19 ha indicato che a carico del ( ) O vi è un'unica procedura esecutiva;

Premesso che l'istante ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica di \ a in relazione alla natura asseritamente usuraria dei tassi di interesse applicati:

- 1) dalla Veneto Banca in relazione al rapporto di conto corrente e al finanziamento di € 60.000, producendo a sostegno della denuncia la relazione di consulenza di parte
- 2) dalla banca Monte dei Pschi di Siena S.p.A. in relazione al mutuo di importo pari a € 2.065.827,60, producendo a sostegno della denuncia la relazione di consulenza di parte redatta dal consulente Guglielmo e Mario Bortoletto;

Rilevato che sono stati disposti approfondimenti investigativi al fine di verificare il lamentato superamento del tasso soglia;

Rilevato che in forza delle modifiche legislative (art. 20 comma 7 l. 44/1999 modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) n. 12 della legge 3/2012) e delle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze nn. 457/2005 e 192/2014) è profondamente mutata la procedura di concessione dei benefici di cui all'art. 20;

Rilevato, infatti, che la concessione della moratoria dei procedimenti di esecuzione forzata nei confronti del debitore che ha denunciato di essere vittima di usura, precedente rimessa ad un provvedimento del Prefetto, è ora disposta; in forza dell'art. 20 l. 44/1999, dal Procuratore della Repubblica;

Rilevato che, in forza delle norme sopra citate, il Pubblico Ministero è tenuto a disporre comunque, sul mero presupposto della pendenza del procedimento penale, la sospensione per 300 giorni delle procedure esecutive connesse ai rapporti asseritamente usurari intercorsi ovvero di quelli ad esso connesse previa semplice verifica:



- della richiesta dell'istante documentante anche l'inoltro alla Prefettura della domanda di concessione dei benefici della legge antiusura,
- dell'inoltro da parte della Prefettura, che ha ricevuto la richiesta di mutuo o di elargizione ovvero di sospensione delle procedure esecutive, dell'elenco delle procedure esecutive pendenti contro il richiedente,
- della possibilità di ritenere che la domanda di sospensione sia ricollegata ai fatti denunciati (vds. sentenza 192/2014: "mera verificabilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione");

Rilevato che tali condizioni sussistono nel caso del richiedente posto che lo stesso:

- è persona offesa nel procedimento in epigrafe per il reato di usura,
- risulta essere destinatario delle procedure esecutive civili descritte nella nota prefettizia citata,

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1) della legge n. 3/2012;

#### DISPONE

la sospensione dei termini di scadenza degli atti aventi efficacia esecutiva nell'ambito della procedura espropriativa R.G.E. 1223/2011 pendente avanti il Tribunale di \_\_\_\_\_ a carico di \_\_\_\_\_ ed indicata nella nota della Prefettura datata 4.9.19 per la durata di 300 giorni a far data dalla presentazione dell'istanza a questo Ufficio (2 agosto 2019).

#### MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- all'istante \_\_\_\_\_;
- al Prefetto di Venezia;
- al Tribunale di Padova Giudice dell'esecuzione immobiliare.

13.9.2019

Il Pubblico Ministero  
Laura